

LAVORO E GIUSTIZIA

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

Dre Lombardia. Nel calcolo dell'imponibile per l'imposta di registro limiti alla riduzione dell'attivo

Cessioni, vale il passivo «inerente»

Al Fisco l'onere della prova che il valore accollato non riguarda l'azienda

Angelo Busani

■ Nel calcolo del valore imponibile del contratto di cessione d'azienda, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, è consentito diminuire il valore dell'attivo aziendale in misura pari al valore delle passività che il cedente non tiene in capo a sé (e che, quindi, il cessionario si accolla), ma solo se si tratta di passività «inerenti» all'azienda ceduta. Lo ribadisce una nota della Dre Lombardia recentemente indirizzata ai Consigli notarili lombardi nell'ambito del rapporto di collaborazione che si concretizza nel «tavolo regionale» attorno al quale si riuniscono esponenti dell'amministrazione finanziaria e notai.

Che le passività, per essere deducibili, debbano essere anche «inerenti» (lo si afferma, ad esempio, nelle sentenze di Cassazione 1167/2013, 10218/2016,

2048/2017) è concetto così scontato che la legge nemmeno ne accenna, evidentemente presupponendolo. Deve però anche essere ovvio che la passività accollata (definendola come una passività «aziendale») al cessionario dell'azienda si deve presumere, fino a prova contraria (prova che è a carico dell'amministrazione, la quale intenda disconoscerla, al fine di incrementare, corrispondentemente, l'imponibile: in tal senso la sentenza di Cassazione 10218/2016), afferente all'azienda ceduta.

Un altro concetto da sottolineare è che la possibilità di diminuire l'imponibile del contratto di cessione d'azienda esponendo voci di passivo aziendale è una facoltà che compete al contribuente, prima di essere un criterio-guida dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio: se

questo ragionamento appare anch'esso banale, meno ovvio diventa se si pensa che lo scomputo delle passività è maldestramente contemplato dalla legge (l'articolo 51, comma 4, Dpr 131/1986) dettata nel contesto di una locuzione che il legislatore scrive con riguardo all'attività di accertamento dell'Ufficio ma che, evidentemente, non può non essere ritenuta quale espressione del principio in base al quale si deve compiere la valutazione dell'azienda; e ciò in base alla esigenza sistematica di una rigorosa corrispondenza tra presupposto e base imponibile e tra criteri valutativi da adottare sia in fase iniziale che in sede di controllo.

Inspiegabile è, dunque, il costante contrario avviso della Cassazione sul punto (sentenze 22223/2011, 8912/2014, 23873/2015) e da interpretare, probabilmente,

Gli esempi di calcolo

01 | SENZA PASSIVITÀ
Prezzo 1.000 di cui: a) crediti = 100; b) mobili e avviamento = 300; c) fabbricati industriali = 600. **Tassazione:** [(100 x 0,5%) + (300 x 3%) + (600 x 9%)] = 0,5 + 9 + 54 = 63,5

02 | CON PASSIVITÀ ACCOLLATE ALL'ACQUIRENTE
Attivo = 1.000, di cui: a) crediti = 10%; b) mobili e avviamento = 30%; c) fabbricati industriali = 60%. **Passività = 400. Prezzo = 600**
Ventilazione delle passività: a) crediti: 100 - (400 x 10%) = 40; b) mobili e avviamento: 300 - (400 x 30%) = 180; c) fabbricati industriali = 60%. **Tassazione:** [(60 x 0,5%) + (180 x 3%) + (360 x 9%)] = 0,3 + 5,4 + 32,4 = 38,1

come frutto di un equivoco, a sua volta causato da imperizia nella redazione di questi contratti.

L'ultimo tema caldo è quello delle aliquote applicabili alla base imponibile: dovrebbe essere scontato (ma nel rapporto tra utenti e Uffici non sempre lo è) che se ci sono crediti separatamente valorizzati, a tale valore si applica l'aliquota specifica dello 0,5% e non quella generica del 3% (quest'ultima è la tesi errata sostenuta in Ctr Firenze, 8 novembre 2016); e che se nel patrimonio aziendale siano compresi contratti soggetti a Iva e quote di partecipazione al capitale sociale di società, il loro valore (sempre se individualmente esplicitato) va sottratto dall'imposizione proporzionale per essere assoggettato all'imposta di registro in misura fissa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Welfare. Raddoppiano le giornate di astensione obbligatoria e ritorna quella facoltativa da usare entro cinque mesi dalla nascita del figlio

Per i padri 5 giorni di congedo

Nevio Bianchi
Barbara Massara

■ Dal 2018 al padre lavoratore spettano quattro giornate di congedo obbligatorio, e una di congedo facoltativo. L'articolo 1, comma 354, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha infatti innalzato, a partire da quest'anno, da due a quattro i giorni di congedo obbligatorio, nonché ripristinato il congedo facoltativo di un giorno da fruire in alternativa alla madre, congedo che non era stato prorogato per il 2017.

Il congedo obbligatorio è un diritto autonomo del genitore padre, cioè non derivato dalla

madre, in ragione del quale il dipendente ha diritto/obbligo di assentarsi (per 4 giorni dal 2018, anche non continuativi), entro i 5 mesi dalla nascita ovvero dall'ingresso del figlio adottivo/affidatario in famiglia.

Secondo quanto scrive l'Inps, per gli eventi avvenuti nel 2017, i cui congedi sono fruibili anche nel 2018 (cioè a cavallo tra i due anni), continuano ad applicarsi le vecchie regole e cioè solo due giorni di congedo obbligatorio.

A differenza della disciplina del congedo di maternità, che sanziona penalmente la mancata astensione obbligatoria della madre, le norme in favore del pa-

dre non prevedono alcuna sanzione specifica a carico del datore di lavoro nel caso in cui tale congedo non sia fruito, anche perché il datore potrebbe non essere a conoscenza della sopravvenuta paternità.

Il congedo facoltativo, invece, inizialmente pari a 2 giorni e poi ridotto a una giornata dal 2018, rappresenta un diritto derivato dalla madre, in quanto viene fruito, sempre entro 5 mesi dalla nascita/ingresso del figlio, in alternativa alla madre che espressamente deve rinunciare a un giorno di congedo di maternità. I relativi trattamenti economici, pari al 100% della retri-

buzione sono a carico dell'Inps, ma anticipati dal datore di lavoro che li recupera conguagliandoli nel flusso uniemiens.

Il dipendente deve presentare la domanda al datore di lavoro, e non anche all'Inps, con un preavviso di almeno 15 giorni (rispetto alla data presunta), allegando per il solo congedo facoltativo anche la dichiarazione della madre che rinuncia al corrispondente periodo di congedo di maternità (la medesima dichiarazione deve essere trasmessa al datore di lavoro di quest'ultima). Tutti i dati relativi al congedo sono comunicati all'Inps attraverso il flusso uniemiens.

CONGEDO PARENTALE
Licenziabile chi non si prende cura del figlio
di **Giampiero Falasca**

Per la Cassazione chi fruisce dei congedi parentali deve accudire in via prevalente il figlio

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

zione sono a carico dell'Inps, ma anticipati dal datore di lavoro che li recupera conguagliandoli nel flusso uniemiens.

Il dipendente deve presentare la domanda al datore di lavoro, e non anche all'Inps, con un preavviso di almeno 15 giorni (rispetto alla data presunta), allegando per il solo congedo facoltativo anche la dichiarazione della madre che rinuncia al corrispondente periodo di congedo di maternità (la medesima dichiarazione deve essere trasmessa al datore di lavoro di quest'ultima). Tutti i dati relativi al congedo sono comunicati all'Inps attraverso il flusso uniemiens.

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

Insolvenza

Registro online per le crisi d'impresa

■ Continua la marcia della digitalizzazione della giustizia. Dopo il processo civile telematico e il portale delle vendite pubbliche, arriva il Registro delle procedure di espropriazione forzata, di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Il Registro ha l'obiettivo di rendere trasparente il mercato delle informazioni delle procedure esecutive, individuali e concorsuali, agevolando così la tutela dei creditori e dando al contempo l'indispensabile ausilio alle funzioni di vigilanza esercitate dalla Banca d'Italia.

L'obiettivo da raggiungere è una riduzione dei tempi, la tutela del valore dei beni, la protezione dei creditori, il miglioramento delle performance del sistema giudiziario, anche nel settore fallimentare. Il Registro ha, inoltre, la funzione di agevolare la circolazione dei crediti incagliati, superando le asimmetrie informative che spesso ne condizionano la valorizzazione nelle procedure di liquidazione dei beni sottoposti ad esecuzione.

Il portale web realizzato dal ministero per ospitare il Registro mette a disposizione un'ampia gamma di informazioni sulle procedure esecutive immobiliari e sulle procedure concorsuali, attingendole dai registri informatizzati Sicied di cancelleria di tutti gli uffici giudiziari del territorio italiano.

In particolare, le funzioni consentono di visualizzare il «profilo» di singole procedure o insiemi di procedure che rispondono a determinati criteri di ricerca. I criteri sono, per esempio, l'ufficio giudiziario di appartenenza, la tipologia di procedura (fallimentare, immobiliare, esattoriale ecc.), il codice fiscale o la denominazione del debitore e del creditore.

LA (QUASI) IMPRESA
Il Sole 24 ORE
Manuale d'uso per operatori culturali a cura di Hangar

“Priorità è quella di affermare una visione di sviluppo per il Paese che guardi al futuro con consapevolezza e con coraggio, trovando nuove strade in grado di rispondere alle mutate condizioni della nostra società e della nostra economia. Questo libro nasce proprio da questa visione e si rivolge a quanti intendono operare avvalendosi della cultura come elemento essenziale della propria attività. Per accrescere l'attitudine imprenditoriale e la capacità di auto progettazione, fornendo contenuti formativi e stimoli per la crescita. In definitiva uno strumento per credere in se stessi, nelle proprie idee e nei propri progetti.”

In vendita nelle migliori librerie e in www.shopping24.ilssole24ore.com
240 pagine - 24 euro

24 ORE BUSINESS SCHOOL bs.ilssole24ore.com **Il Sole 24 ORE**

APPALTI PUBBLICI

Le novità del Nuovo Codice dei Contratti pubblici

ROMA, DAL 16 FEBBRAIO 2018 - 16ª EDIZIONE
MILANO, DALL'11 MAGGIO 2018 - 17ª EDIZIONE
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE - 6 WEEKEND NON CONSECUTIVI

PROGRAMMA
Il Master è strutturato in 2 moduli acquistabili separatamente:

1° Modulo - APPALTI PUBBLICI
2° Modulo - APPALTI PUBBLICI INTERNAZIONALI

NOVITÀ 2018
> AGGIORNATO CON IL DECRETO CORRETTIVO D.LGS N. 56/2017

COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Domenico Crocco
Responsabile Rapporti Internazionali Anas SpA
Giuseppe Rusconi
Avvocato Studio legale Rusconi&Partners

DOCENTI
Marco Cerritelli
Avvocato Partner Mc Dermott Will & Emery
Piercarlo De Carlini
Avvocato Studio Legale De Carlini

Giuseppe di Giuda
Ricamatore Politecnico di Milano Architetto
Mario Gallo
Professore a contratto di diritto del lavoro Università degli studi di Cassino
Elisabetta Mariotti
Avvocato
Francesca Mattei
Avvocato Studio Legale Meliti e Rossi
Stefano Nava
Avvocato Esperto in contrattualistica nazionale e internazionale

Costantino Ruscigno
Avvocato - Professore a contratto Politecnico di Milano
Alessandro Russo
Avvocato internazionalista Senior Partner Studio Turponi, De Marinis, Russo & Partners
Giorgio Santilli
Capo della Redazione Romana Il Sole 24 ORE

Programma e iscrizioni bs.ilssole24ore.com

Servizio Clienti
Tel. 02 20300602
info.bs24@ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE

Business School 24 ORE S.p.A.
Milano - Via Monte Rosa, 91
Milano - Via Tortona, 56 - Mudec Academy
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 br E

ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008

Penale. Retroattiva la riduzione di un terzo da poco in vigore

Maxisconto per l'abbreviato anche sui giudizi in corso

Giovanni Negri

■ Retroattivo il maxisconto di pena per chi sceglie il rito abbreviato. Il taglio della metà e non di un terzo della sanzione, in caso di contravvenzione, è stato deciso nell'ambito della legge di riforma del processo penale in vigore dallo scorso agosto e, per la Cassazione, che si è pronunciata ieri sul punto con la sentenza n. 832 della Quarta sezione, si deve applicare anche ai procedimenti in corso. Per queste ragioni è stata annullata senza rinvio (perché è la Cassazione stessa a procedere alla rideterminazione della pena) la condanna inflitta a un uomo sanzionato per guida sotto assunzione di stupefacenti.

La Cassazione sottolinea come la norma in questione, l'articolo 442 del Codice di procedura penale che disciplina la decisione, compresa l'entità dello sconto di pena, nel giudizio abbreviato, pur essendo di natura processuale ha tuttavia effetti sostanziali regolando di fatto la severità della misura da infliggere in caso di giudizio con rito alternativo.

Sul punto la sentenza argomenta che «sebbene l'articolo 442 del Codice di procedura penale si inserisca nell'ambito della disciplina processuale e non di quella sostanziale, e preveda, in modo peculiare, un più favorevole trattamento penale in considerazione di una condotta dell'imputato successiva al reato, da un lato la diminuzione o sostituzione della pena è senz'altro un aspetto sostanziale».

Deve così essere affermato come acquisito del nostro ordinamento giuridico il princi-

pio secondo il quale il trattamento sanzionatorio, anche se collegato alla scelta del rito (in questo caso alla disponibilità dell'imputato alla decisione sulla fondatezza dell'imputazione nel corso dell'udienza preliminare allo stato degli atti), finisce sempre per avere ricadute sostanziali, ed è soggetto quindi alla regola fondamentale che presiede alla successione di leggi penali nel tempo, il favor rei, con l'applicazione quindi della norma più favorevole.

In questa prospettiva, allora, deve essere immediatamente applicata la nuova versione dell'articolo 442, quella modificata da pochi mesi dalla legge n. 103 del 2017, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna, la pena che il giudice determina, tenuto conto di tutte le circostanze, è diminuita della metà quando si procede per una contravvenzione (lo sconto resta di un terzo quando si procede per un delitto).

La natura sostanziale della disposizione, che permette l'applicazione dello sconto ai giudizi che ancora non si sono chiusi con sentenza irrevocabile, non cambia nonostante sia legata non tanto alla natura dell'illecito quanto all'esercizio di una facoltà processuale.

La Cassazione poi ha potuto procedere direttamente alla riduzione della pena, partendo dalla determinazione già raggiunta dal giudice di merito: il calcolo non comporta cioè l'esercizio di margini di discrezionalità, ma semplicemente l'applicazione del nuovo e più vantaggioso, per l'imputato, criterio di determinazione della pena.

Quotidiano del Diritto



GAZZETTA UFFICIALE
Intercettazioni, riforma in vigore dal 26 luglio
di **Giovanni Negri**

Rafforzato il diritto di difesa e allargato il diritto di accesso agli atti da parte dei giornalisti, in particolare alle ordinanze cautelari. Sono questi i punti chiave della riforma delle intercettazioni pubblicata ieri sulla Gazzetta ufficiale.

La normativa consente ai giornalisti di accedere ai provvedimenti depositati durante l'indagine e non più segreti, in particolare a quelli in materia cautelare. Si chiarisce cioè che non esiste motivo per sottrarre l'ordinanza cautelare elaborata secondo i nuovi criteri, che impongono cautela nell'inserimento nella relativa motivazione dei contenuti delle intercettazioni, alla possibilità di pubblicazione, in vista proprio del rafforzamento del diritto all'informazione. Con la sua esecuzione o notificazione viene infatti meno il segreto, e conservare il divieto di pubblicazione fino alla conclusione delle indagini preliminari, o fino al termine dell'udienza preliminare, appare irragionevole.

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'analisi

Cedu. Quando la procedura amministrativa riveste natura giurisdizionale

Indennizzo per liquidazione lenta

Marina Castellana

■ Se la procedura di liquidazione coatta amministrativa dura troppo a lungo, i creditori hanno diritto ad ottenere un indennizzo per la durata eccessiva del procedimento.

Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) con la sentenza di condanna all'Italia depositata ieri (ricorso n. 38259/09) con la quale Strasburgo fissa un nuovo approccio per armonizzare «la propria giurisprudenza alle garanzie accordate ai creditori sia nel quadro di una procedura fallimentare sia nei casi di liquidazione amministrativa».

Un mutamento rispetto al passato che apre le porte agli indennizzi in base alla legge Pinto e a un cambiamento di orientamento dei giudici interni. Questi i fatti. Un imprenditore era creditore di una società cooperativa che era stata posta in liquidazione coatta amministrativa nel 1985.

L'uomo aveva chiesto di es-

sere incluso nell'elenco dei creditori ammessi al passivo, ma fino al 2010 la procedura di liquidazione era ancora in corso. Di qui il ricorso alla Corte europea, senza attivazione di azioni interne perché la Corte di cassazione ha stabilito che la legge Pinto non si applica alla procedura amministrativa.

Nodo centrale del ricorso, quindi, è se la procedura di liquidazione amministrativa possa essere considerata di natura giurisdizionale e applicare, quindi, l'articolo 6 della Convenzione europea che assicura la durata ragionevole del processo, norma che non sarebbe applicabile se l'iter fosse puramente amministrativo.

Sul punto, Strasburgo ha chiarito che la qualificazione della procedura interna non dipende dall'ordinamento nazionale e non può essere basata sul dato formale. Indispensabile, quindi, accertare gli aspetti sostanziali e chiarire se si tratta

di una contestazione su un diritto di natura civile.

Per la Corte, a partire dalla domanda di iscrizione al passivo formulata dal creditore, può scattare una contestazione «su un diritto di carattere civile». Di qui l'affermazione dell'applicabilità dell'articolo 6.

Sulla base di questa premessa, la Corte boccia l'orientamento della Cassazione che ha ritenuto non applicabile la legge Pinto alla liquidazione coatta amministrativa e afferma il diritto del creditore ad ottenere un indennizzo.

Il procedimento interno - osserva Strasburgo - era iniziato nel 1985, quando il creditore aveva presentato la domanda di inclusione nell'elenco dei creditori ed era ancora in corso nel 2010. Ben 25 anni e, quindi, anche al netto della complessità dell'iter, il procedimento è stato troppo lungo con conseguente violazione dell'articolo 6 della Convenzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. La mole dei volumi trattati esclude la presunzione a favore del fisco

Buchi di inventario giustificati

Laura Ambrosi

■ È legittima la rettifica dei ricavi per differenze inventariali se per la mole dei volumi trattati dal contribuente potrebbe essersi verificato un errore umano nella quantificazione. Così la Corte di cassazione con la sentenza 439 depositata ieri.

L'agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento con il quale disconosceva la deducibilità di costi infragruppo e presumeva ricavi non fatturati in conseguenza di una differenza inventariale rispetto alle giacenze. Il provvedimento veniva impugnato e i giudici di merito rigettavano l'eccezione. L'articolo 4 del Dpr 441/97 disciplina le presunzioni che possono conseguire alle differenze inventariali riscontrate in sede di accesso. Più precisamente, la norma consente di presu-

mere ceduti senza fattura i beni che non si trovano nei depositi senza un'evidente ragione. In altre parole, si considera ceduto in «nero» il prodotto acquistato di cui il contribuente non riesce a giustificare l'assenza dal magazzino. Una presunzione legale ai fini Iva in favore del Fisco, contro la quale l'impresa può opporre prova contraria.

La società impugnava in Cassazione la decisione lamentando, tra l'altro, che le differenze inventariali erano minime rispetto ai volumi trattati e potevano al più derivare da meri «errori umani» di quantificazione. Tanto più che l'Ufficio nella propria determinazione non aveva compensato le differenze negative e positive, limitandosi ad applicare la presunzione solo sui valori negativi. Secondo i giudici di legittimità, in caso di differenze inventa-

riali, ovvero differenze tra merci giacenti in magazzino e scritture di carico e scarico, opera una presunzione legale. Il contribuente è tenuto alla prova contraria e cioè che le merci non rinvenute siano state impiegate nella produzione, perdute o distrutte. Nella specie, la Ctr non aveva riconosciuto alcuna rilevanza all'esiguità dei valori e alla plausibile circostanza che la differenza potesse dipendere da errate quantificazioni da parte del personale addetto. La Cassazione ha così ritenuto che questi elementi possono rappresentare un'adeguata prova contraria prodotta dal contribuente. La decisione appare importante poiché esclude un'applicazione automatica della presunzione legale in favore di una valutazione di buon senso da parte del giudice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA